

REGOLAMENTO (CEE) N. 3951/92 DEL CONSIGLIO

del 29 dicembre 1992

relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4134/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan ⁽¹⁾ fissa il regime all'importazione nella Comunità dei prodotti in oggetto fino al 31 dicembre 1992;

considerando che è opportuno mantenere questo regime oltre alla suddetta data e adeguarlo nel contesto della revisione della politica commerciale globale della Comunità nel settore dei tessili e l'attuazione del mercato interno il 1° gennaio 1993;

considerando che, in vista d'assicurare il rispetto degli obiettivi del presente regolamento, conviene subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti ad un'autorizzazione all'importazione su presentazione di un documento d'esportazione rilasciato a Taiwan da un organismo che fornisca tutte le garanzie necessarie;

considerando che è opportuno non prevedere l'imputazione sui contingenti quantitativi succitati, dei prodotti introdotti sul territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento o in un altro regime di ammissione temporanea e riesportati al di fuori dello stesso territorio tali quali o previa trasformazione, come pure dei prodotti artigianali o del folklore tradizionale, per i quali deve essere istituito un regime di certificazione ad hoc;

considerando che, per i prodotti tessili che rientrano nel regime di importazione applicabile a Taiwan e per cui non è stato fissato alcun limite quantitativo, è opportuno prevedere la possibilità di introdurre siffatti limiti quando sono riunite determinate condizioni;

considerando che, qualora sia accertato che i prodotti originari di Taiwan soggetti al presente regolamento sono stati importati nella Comunità aggirando il regolamento medesimo, è opportuno prevedere la possibilità di dedurre i quantitativi in causa dai contingenti corrispondenti fissati a norma del presente regolamento;

(1) GU n. L 386 del 31. 12. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 344/92 (GU n. L 42 del 18. 2. 1992, pag. 1).

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di introdurre contingenti quantitativi specifici per i prodotti ottenuti nel traffico di perfezionamento passivo;

considerando inoltre che l'articolo 8 A del trattato prevede che la Comunità adotti le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scada il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che è opportuno instaurare un nuovo sistema di gestione delle restrizioni quantitative in base al principio dell'uniformità della politica commerciale comune, conformemente agli orientamenti definiti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e al fine di instaurare il mercato interno il 1° gennaio 1993;

considerando che la gestione dei contingenti all'importazione deve essere imperniata su un sistema di licenze rilasciate dagli Stati membri conformemente ai criteri quantitativi stabiliti a livello comunitario;

considerando che la procedura di gestione deve garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti quantitativi comunitari;

considerando che determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata ad una o più regioni della Comunità possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità; che, tuttavia, tali misure devono essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale; che esse devono essere temporanee e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato unico;

considerando che le misure contemplate dal presente regolamento sono al tempo stesso necessarie e appropriate per completare la politica commerciale comune e salvaguardare i provvedimenti già presi dalla Comunità nel settore dei tessili e dell'abbigliamento;

considerando che il regime di importazione attualmente in vigore scade il 31 dicembre 1992; che è necessario prevedere disposizioni transitorie per i prodotti spediti anteriormente al 1° gennaio 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1°

1. Per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, l'importazione nella Comunità dei prodotti delle categorie di cui all'allegato J è disciplinata dal presente regolamento.